

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXIX

BARI, 25 LUGLIO 2008

N. 120



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e regolamenti regionali*

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

**PARTE PRIMA*****Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 13

**“Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliere universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.L.gs n. 517/99”.**

Pag. 13904

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 14

**“Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona” e della Legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 “Modifiche alla Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15” – Parziale rettifica art. 20.**

Pag. 13908

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 15

**“Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche e integrazioni”.**

Pag. 13908

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 16

**“Regolamento concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei sindaci, della rappresentanza della conferenza e del comitato dei sindaci del distretto”.**

Pag. 13925

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 13

**“Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.L.gs n. 517/99”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. n.36/94
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1287 del 15/07/2008 di adozione del Regolamento.

*EMANA*

Il seguente Regolamento:

**Art.1  
Oggetto**

1. La Regione Puglia disciplina con il presente regolamento le Aziende Ospedaliero Universitarie aventi sede legale nel territorio regionale, che, con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1994 del 10 dicembre 2002, in quanto sedi dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, hanno assunto la tipologia organizzativa di Aziende Ospedaliere integrate

con l'Università di cui all'art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 21/12/1999, n.517.

2. La Regione disciplina le Aziende Ospedaliero Universitarie in analogia alle Aziende Sanitarie fatte salve le specifiche disposizioni del decreto legislativo n.517/1999 e del DPCM 24/5/2001, assicurando la partecipazione della componente universitaria al governo delle Aziende.

**Art. 2****Ruolo delle Aziende ospedaliero universitarie**

1. Le Aziende ospedaliero universitarie Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia, costituiscono rispettivamente per le Università di Bari e Foggia, le aziende di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle rispettive Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell'art.2, IV comma del D.L.gs n.517/99 e garantiscono l'integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario regionale e dall'Università.

2. Le aziende ospedaliero universitarie Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia, di seguito denominate Aziende Ospedaliero Universitarie, operano nel rispetto degli obiettivi istituzionali e di programmazione del Servizio sanitario regionale e delle Università nonché nell'ambito del sistema di relazioni fra le aziende del Servizio Sanitario regionale.

**Art.3****Organizzazione delle Aziende Ospedaliero Universitarie**

1. Le aziende ospedaliero universitarie hanno autonomia imprenditoriale e sono dotate di personalità giuridica; ad esse si applicano le disposizioni previste per le Aziende Sanitarie ai commi 1-3bis e 1ter dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel D.L.gs n.517/99, nel

DPCM 24/5/2001 e nel protocollo d'intesa.

2. Sono organi delle Aziende ospedaliero universitarie:

- il Direttore Generale,
- il Collegio Sindacale
- l'Organo di indirizzo.

#### **Art. 4 Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dalla Regione acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università interessata. Al Direttore Generale spetta la responsabilità complessiva della gestione e la rappresentanza legale dell'Azienda. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, scelti tra i soggetti iscritti ai rispettivi Albi istituiti dalla legge regionale n. 25/2006, con le modalità previste per le Aziende Sanitarie dall'art.3 del Decreto Legislativo n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, ove non derogate da specifiche normative di riferimento.

2. Il Direttore Generale adotta l'atto aziendale di cui all'art. 3 del D.L.gs n.502/92 e successive modificazioni d'intesa con il Rettore dell'Università interessata limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2 dell'art.3 del D.L.gs n.517/99.

L'atto aziendale disciplina, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda nel rispetto del D.L.gs n.517/99, del DPCM 24/5/2001, del protocollo d'intesa e delle direttive regionali, in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.

3. Il procedimento di verifica dei risultati dell'attività del Direttore Generale e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinate dal protocollo d'intesa e sono deliberate dalla Giunta Regionale, sulla base di quanto previsto dal-

l'art.3bis del D.L.gs. n.502/92 e successive modifiche e integrazioni.

4. Ai direttori generali, ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari delle Aziende ospedaliero universitarie si applicano le disposizioni statali e regionali valevoli per le corrispondenti figure delle Aziende Sanitarie, salvo quanto previsto dal D.L.gs n.517/99, dal DPCM 24/5/2001 e dal protocollo d'intesa.

#### **Art.5 Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale, ai sensi del D.L.gs. n.517/99 è composto da cinque membri di cui uno nominato dalla Regione, uno dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e uno dall'Università interessata. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3ter del D.L. gs. n.502/92 e successive modificazioni.

#### **Art. 6 Organo di indirizzo**

1. L'organo di indirizzo, è organo collegiale dell'Azienda. Propone iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell'Università e verifica la corretta attuazione della programmazione.

Esprime parere preventivo ed obbligatorio:

- sulla formulazione del piano programmatico, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti, anche in riferimento alle attività e alle strutture essenziali all'integrazione dell'assistenza, della didattica e della ricerca;
- sull'istituzione, la modifica o la disattivazione di unità operative complesse e di dipartimenti essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;

- sugli strumenti di programmazione economico finanziaria.

I pareri di cui al presente comma si intendono favorevoli se non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

2. L'Organo di indirizzo è composto da cinque membri, nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale, così individuati:

- un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione d'intesa con il Rettore dell'Università interessata;
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia interessata, che ne fa parte di diritto.
- un membro designato dal Rettore dell'Università interessata
- due membri designati dalla Regione

3. I componenti dell'Organo di indirizzo sono scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono far parte dell'Organo di indirizzo nè i dipendenti dell'Azienda né i componenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il direttore generale partecipa ai lavori dell'Organo di indirizzo senza diritto di voto.

4. L'Organo di indirizzo si riunisce di norma una volta al mese, si dota di un regolamento interno ed è assistito da una segreteria. Il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.

#### **Art. 7**

##### **Collegio di direzione**

1. E' costituito il Collegio di direzione, di cui il Direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valu-

tazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e dell'utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi. In particolare, il Collegio di direzione elabora proposte ed esprime pareri al Direttore Generale relativamente all'integrazione ed alla coerenza tra l'attività assistenziale e l'attività didattica e di ricerca.

2. L'atto aziendale, nel rispetto della normativa statale e regionale, disciplina:

- la composizione del Collegio di direzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 3.;
- le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli altri organi dell'Azienda;
- la partecipazione del Collegio medesimo all'elaborazione del programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività libero professionale intramuraria.

3. Del Collegio di direzione sono componenti di diritto il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed i Direttori dei dipartimenti ad attività integrata.

#### **Art. 8**

##### **Finanziamento - Patrimonio - Contabilità**

1. La Regione e l'Università partecipano ai risultati della gestione per quote percentuali determinate dai protocolli d'intesa di cui all'art.1, comma 1, del D.L.gs n.517/99. Concorrono comunque al finanziamento dell'attività dell'azienda tutte le risorse attribuite alla stessa, ivi comprese quelle di cui all'art.7, comma 2 del predetto D.L.gs n.517/99.

2. Al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal fondo sanitario regionale.

L'Università realizza la compartecipazione di cui al comma 1 con l'apporto di:

- a) personale docente e non docente, secondo le modalità da definirsi nei protocolli di cui all'art.8, comma 5, del D.L.gs. n.517/99;
- b) beni mobili ed immobili di cui all'art.8, comma 4, let.a), del D.L.gs n.517/99.

La valorizzazione dei suddetti apporti costituisce contributo economico finanziario alle Aziende ai sensi dell'art.7 del D.L.gs.n.517/99.

La Giunta Regionale classifica tali Aziende, limitatamente all'attività direttamente svolta, nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, riconoscendo altresì i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d'intesa disciplina le modalità per la compartecipazione della Regione e delle Università, per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di gestione delle Aziende.

3. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono stabilite nei protocolli d'intesa in base ai criteri di compartecipazione correlati ai risultati dell'attività e della gestione delle strutture a direzione ospedaliera ed universitaria certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio, nonché ai rapporti numerici tra personale dirigente ospedaliero e personale universitario, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

4. I protocolli d'intesa prevedono altresì l'adeguamento dei criteri di compartecipazione in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi concordati ai fini del progressivo adeguamento agli standard ed ai volumi di attività determinati ai sensi dell'art.1, comma 2, let.d) ed e) del D.L.gs n.517/99.

5. In caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell'Azienda, la Regione e l'Università concordano appositi piani di rientro poliennali, utilizzando a questo scopo anche le risorse di cui all'art.7, comma 2, del D.L.gs. n.517/99. In caso di mancato accordo, la Regione, sentito il comitato regionale di coordinamento delle università di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.25/98, disdetta il protocollo d'intesa per la parte concernente l'Azienda interessata attuando le previsioni dell'art.4, comma 3, del D.L.gs. n.502/92 e successive modifiche e integrazioni.

6. I risultati positivi di gestione dell'Azienda, salvo che per la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse assistenziale e di sviluppo della qualità delle prestazioni.

#### **Art. 9**

##### **Norme transitorie**

1. Le Aziende ospedaliero universitarie di cui al comma 1 dell'art.2 subentrano a tutti gli effetti a far data dall'approvazione definitiva del presente regolamento, nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni, delle rispettive e preesistenti Aziende ospedaliere integrate con l'Università; il Direttore Generale in carica adotta i provvedimenti necessari.

#### **Art.10**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento o nel protocollo d'intesa, fermo restando quanto previsto dal D.L.gs n.517/99 e del DPCM 24/5/2001, l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende ospedaliero universitarie sono disciplinate dalle disposizioni statali e regionali applicabili alle Aziende sanitarie.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione

Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 luglio 2008

Vendola

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 14

**“Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona” e della Legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 “Modifiche alla Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15” – Parziale rettifica art. 20.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. n.15 del 30/9/2004..
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1290 del 15/072008 di adozione del Regolamento.

*EMANA*

Il seguente Regolamento:

Il comma 3 viene così sostituito:

“I candidati di cui al comma 2 devono essere,

inoltre, in possesso dei seguenti requisiti :

- a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previgente ordinamento;
- b) comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.”

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 luglio 2008

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 15

**“Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche e integrazioni”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attri-

buisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

- Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
- Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
- Viste le direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 718 del 6 maggio 2008 e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1142 del 1 luglio 2008 di adozione del Regolamento;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1312 del 15/07/2008. Rettifica errori materiali.

*EMANA*

Il seguente Regolamento:

### **Articolo 1** **Finalità**

Il presente regolamento concerne la gestione delle ZPS che formano la rete Natura 2000 in Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

Esso contiene le misure di conservazione e le

indicazioni per la gestione.

Le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione sono finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l'uniformità della gestione.

Oltre che garantire la coerenza della rete, l'individuazione di tali misure ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all'occorrenza il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

### **Articolo 2** **Obblighi e indicazioni**

Le misure di conservazione sono obbligatorie.

Le indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da conseguire nell'area e/o da buone pratiche da realizzare e, comunque, costituiscono indirizzi di cui tener conto nella eventuale redazione dei piani di gestione dei siti e nelle procedure di Valutazione di Incidenza.

Le indicazioni per la gestione sono altresì pratiche da incentivare e finanziare attraverso Fondi comunitari o altre forme di finanziamento.

### **Articolo 3** **Definizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS)**

1. Il presente provvedimento recante le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di conservazione della Direttiva 79/409/CEE e agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

2. Per le ZPS ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di salvaguardia esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le disposizioni del presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si applica quella a maggiore tutela.

3. Per tutte le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni;

#### **Art. 4**

##### **Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS**

1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le sette tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate:

- ambienti forestali delle montagne mediterranee;
- ambienti misti mediterranei;
- ambienti steppici;
- colonie di uccelli marini;
- zone umide;
- presenza di corridoi di migrazione;
- valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre

a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie.

3. Nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle sette tipologie ambientali. Nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento viene fornita l'appartenenza delle singole ZPS alle tipologie ambientali.

4. I divieti di cui all'art. 5 dal punto a) al punto k) devono essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10.

#### **Articolo 5**

##### **Misure di conservazione per tutte le ZPS**

1. In tutte le ZPS è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
- c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;
- d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d'acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- f) attuare la pratica dello sparo al nido nello

svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione dell'autorità di gestione della ZPS;

- g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione.
- j) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
- k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- l) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali;
- m) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti;
- n) realizzare nuovi impianti eolici, ivi compresa un'area buffer di 500 metri. In un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird

Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. Sono fatti salvi, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico;

- o) realizzare impianti a fune permanenti, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;
- p) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti che abbiano conseguito la positiva valutazione di incidenza e prevedano altresì il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici;
- q) svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti;
- r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS;
- s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall'ente gestore della ZPS;
- u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;

- v) sorvolo, parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve operazioni connesse alla sicurezza pubblica;
- w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario;

Le misure sopra elencate e contrassegnate dalle lettere da a) a k) si applicano altresì ai territori individuati p.S.I.C. e S.I.C. in attesa dei decreti di designazione delle Z.S.C. da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che conterranno le specifiche misure di conservazione.

2. In tutte le ZPS è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi riguardano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'uso di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno; l'utilizzo di cavi tipo elicord aerei o l'interramento dei cavi; l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti;

3. In tutte le ZPS sono indirizzi per la gestione:

- a) informazione e sensibilizzazione della popolazione locale sulla rete Natura 2000;
- b) incentivazione e promozione della agricoltura biologica;
- c) forme di allevamento e agricoltura estensive

tradizionali;

- d) ripristino di habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone umide, temporanee e permanenti;
- e) ricorso a pratiche agricole ecocompatibili;
- f) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.;

4. Ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente Regolamento, laddove si sia già provveduto al deposito del progetto, fatta salva la disciplina di cui al Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n.16, non si applica la norma di cui al precedente comma 1 lett.n);

4 bis. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16 non si applicano ai progetti che abbiano già ottenuto la determina di non assoggettabilità a VIA ovvero la positiva valutazione in sede di VIA prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, né si applicano alle eventuali varianti migliorative ai progetti già approvati.

## Articolo 6

### Misure di conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di ZPS

#### 1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

##### Misure di conservazione obbligatorie

- divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
- divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha

nel corso della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive;

- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;

#### **Indirizzi per la gestione**

Favorire l'avvicendamento all'alto fusto e alla disetaneità;

Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;

Conservazione e creazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.

Manutenzione, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;

Conservazione delle specie arbustive ed arborescenti del sottobosco;

Interventi selvicolturali e gestionali utili all'aumento della biodiversità e delle nicchie ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di legna e/o roccia, ecc.).

Nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione delle super

## **2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.**

#### **Misure di conservazione obbligatorie**

- divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
- divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive.
- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza conclamate patologie infestanti previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;

**Indirizzi per la gestione**

- controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- ripristino di prati e pascoli tramite la messa a riposo dei seminativi;
- pratiche pastorali tradizionali estensive;
- conservazione del sottobosco;
- Favorire l'avvicendamento all'alto fusto e alla disetaneità;
- Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;

Conservazione e creazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.

- nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco bisogna evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco;

### **3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici.**

**Misure di conservazione obbligatorie**

- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale;

- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;

**Indirizzi per la gestione**

- mantenimento e ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- controllo della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- ripristino di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

### **4. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.**

**Misure di conservazione obbligatorie**

- Obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di vietare l'accesso, l'ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 100 metri dalle colonie medesime durante i periodi di riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore, nei seguenti periodi. Berta maggiore 15 marzo-30 settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio, Gabbiano corso 15 aprile- 15 luglio;

**Indirizzi per la gestione**

Controllo dei predatori introdotti dall'uomo, in particolare ratti, e controllo con metodi non cruenti dei cani e gatti, previo parere dell'autorità di gestione della ZPS nel rispetto della normativa vigente in materia;

## 5. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

### Misure di conservazione obbligatorie

- divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello dell'acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
- divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

### Indirizzi per la gestione

- mantenimento di depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, dei ristagni nei fossati e di fossati stessi.
- realizzazione di impianti di pioppicoltura solo su superfici agricole;
- particolare attenzione mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat

con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- incentivazione al mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
- trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- gestione periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi solamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, 1 settembre – 1 febbraio, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, saline laghi tramite la messa a riposo dei seminativi
- utilizzo di tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno idrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.

- adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- regolamentazione della realizzazione di sbarramenti idrici, degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole e/o zone affioranti;
- adozione di interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;

#### **6. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.**

##### **Misure di conservazione obbligatorie**

- divieto di utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i mesi di Agosto e Ottobre.

##### **Indirizzi per la gestione**

- conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;

- sorveglianza e monitoraggio durante il periodo di migrazione.

#### **7. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.**

##### **Indirizzi per la gestione**

- Incentivare la riduzione dell'inquinamento luminoso.
- Conservazione e Realizzazione di aree trofiche adatte all'alimentazione delle specie.

#### **Articolo 7 Abrogazione**

Il presente Regolamento abroga il regolamento regionale 4 settembre 2007 n.22.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 luglio 2008

Vendola

## ALLEGATO 1 DESCRIZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LE ZPS.

### 1- SITI CARATTERIZZATI DA AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

#### **Specie caratteristiche:**

Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Picchio rosso mezzano (*Dendrocopus medius*), Picchio dorsobianco (*Dendrocopus leucotus*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*)

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Questa tipologia riguarda principalmente le aree forestali del Gargano e in misura minore quelle del Appennino dauno. Si tratta per lo più di faggete e querceti. Sono invece state escluse da questa tipologia le pinete costiere, i querceti termofili e le leccete mediterranee, che si è scelto di trattare nella tipologia "ambienti misti mediterranei". Questa scelta è fondata sul fatto che questi ambienti non ospitano di norma specie di uccelli legate in modo stretto ed univoco a specifici habitat (com'è invece il caso di alcuni picchi per i boschi del Gargano), bensì ad un mosaico ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, dune costiere, ecc. Il valore conservazionistico dei siti, per quel che riguarda l'avifauna, dipende in maniera preponderante dall'età e dalla qualità ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione forestale passata e presente. I boschi maturi e ben strutturati sono assai rari nella nostra regione, praticamente assenti al di fuori del Gargano. In alcuni casi si assiste anche ad una progressiva maturazione dei cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali. La gestione dei boschi deve in questi siti tenere conto delle specifiche esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali. Vanno evitati interventi gestionali di cui non siano state valutate attentamente le ricadute sulla fauna. In linea generale va favorito il ripristino di un variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone aperte.

#### **FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE**

##### **1. Disponibilità di habitat idoneo**

- 1.1. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1000 m s.l.m., preferibilmente fustaie di Quercia e Faggio di media e vasta estensione, inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie);
- 1.2. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1000 m s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree umide o discariche urbane a cielo aperto;
- 1.3. Nibbio reale: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1000 m s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimità di discariche. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto ovina;
- 1.4. Picchio rosso mezzano: aree boscate mature con abbondanza di alberi morti e vetusti;
- 1.5. Picchio dorsobianco: aree boscate mature con abbondanza di alberi morti e vetusti;
- 1.6. Balia dal collare: aree forestali mature prevalentemente a Faggio.

### 2 - SITI CARATTERIZZATI DA AMBIENTIMISTI MEDITERRANEI

#### **Specie caratteristiche:**

Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Grillaio (*Falco naumanni*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Occhione (*Burhinus oedipnemus*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Gufo reale (*Bubo*

*bubo*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tottavilla (*Lulla arborea*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Calandro (*Anthus campestris*), Monachella (*Oenanthe hispanica*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Averla cenerina (*Lanius minor*), Sterpazzola di Sardegna (*Sylvia conspicillata*), Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*), Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*).

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Questa tipologia raggruppa una vastissima gamma di paesaggi, anche molto diversi tra loro. Questi ambienti sono stati raggruppati in un'unica tipologia in quanto caratterizzati per lo più da specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione diffusa, ecc.). Tra gli habitat che si trovano in questi siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi, ecc. Nella stragrande maggioranza dei casi i siti inclusi in questa tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti, inframmezzati gli uni agli altri, caratteristici del Gargano e dell'area delle Gravine. Nella gran parte dei casi si tratta di ambienti profondamente modellati dalle attività umane e sottoposti ad elevatissima pressione antropica. Le minacce a questi siti sono, di conseguenza, numerose e differenziate. Si può tuttavia indicare la sottrazione e frammentazione degli habitat in seguito alla crescente antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, intensificazione agricola) come la problematica centrale di questi ambienti. Per alcune specie, come ad esempio molti rapaci, il problema principale rimane il disturbo antropico.

### **FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE**

#### **1. Disponibilità di habitat idoneo**

- 1.1. Mosaici di pascoli, boschi adatti alla nidificazione e coltivi con ricca entomofauna, in particolare Imenotteri sociali e Ortotteri (Falco pecchiaiolo);
- 1.2. Mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione e boschi adatti alla nidificazione (Nibbio bruno, Nibbio reale);
- 1.3. Mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga con abbondanza di ovini allo stato brado e con buona disponibilità di mammiferi selvatici di piccola taglia. Presenza di falesie indisturbate per la nidificazione (Capovaccaio);
- 1.4. Mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione (Biancone);
- 1.5. Incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e Passeriformi (Albanella minore);
- 1.6. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti riproduttivi idonei, situati in centri storici (Grillaio);
- 1.7. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Quaglia e Occhione);
- 1.8. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti riproduttivi idonei: presenza di grandi alberi isolati, manufatti abbandonati e rupi (Ghiandaia marina);
- 1.9. Ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei alla riproduzione in prossimità di aree idonee all'alimentazione; presenza di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno, ovvero abbondanza di prede di taglia medio-grande, ad es. Lepre, Ratto, Riccio, ecc. (Gufo reale);
- 1.10. Gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di Lepidotteri (Succiacapre);
- 1.11. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Calandra, Calandrella, Allodola, Tottavilla);
- 1.12. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con affioramento roccioso (Calandro);
- 1.13. Mosaici di incolti e pascoli con affioramenti rocciosi (Monachella);
- 1.14. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri (Averla piccola, Averla capirossa e Averla cenerina);

- 1.15. Macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da siepi con ricca entomofauna (Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Occhiocotto);
- 1.16. Coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi (Zigolo capinero);
- 1.17. Ambienti rupestri indisturbati con abbondanza di prede (Lanario, Pellegrino).

### 3 - SITI CARATTERIZZATI DA AMBIENTI STEPPICI

#### Specie caratteristiche:

Grillaio (*Falco naumanni*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Pernice di mare (*Glareola pratincola*), Limicoli svernanti (*Charadriiformes*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Calandro (*Anthus campestris*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Averla cenerina (*Lanius minor*), Monachella (*Oenanthe hispanica*)

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Gli ambienti "steppici" caratteristici della Murgia, Gargano, Gravine, ecc. sono costituiti da paesaggi seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione erbacea. Questi ambienti, formati nei secoli in seguito all'esercizio del pascolo, primariamente ovino, rappresentano attualmente una delle tipologie ambientali più minacciate a livello regionale, nazionale ed internazionale. Si è scelto di trattare in questa tipologia in generale tutti gli ambienti aperti aridi, assimilabili per avifauna agli ambienti più propriamente steppici. Il fattore assolutamente preponderante nel determinare la sopravvivenza di tutte le specie steppiche è la persistenza dell'habitat. Le principali minacce alle specie steppiche sono dovute alla distruzione dell'habitat, in seguito all'intensificazione agricola previa frantumazione e macinatura dei substrati rocciosi, opere di imboschimento artificiale e all'urbanizzazione.

Le specie di maggiore rilevanza sono indubbiamente il Grillaio, specie globalmente minacciata e la Gallina prataiola, specie in fortissima regressione.

#### FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE

1. **Presenza di habitat idoneo** (tutte le specie)
  - 1.1. Associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate a pascolo, per lo più ovino e stagionale (es. *Asphodeletum*);
  - 1.2. Pascoli coltivati (es. *Hordeum* sp);
  - 1.3. Boschi degradati o Pascoli arborati con prevalenza di vegetazione erbacea;
  - 1.4. Colture arboree abbandonate (soprattutto mandorleti) con soprassuoli colonizzati da ambienti steppici;
  - 1.5. Monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie di vegetazione erbacea seminaturale;
  - 1.6. Terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due anni;
2. **Disponibilità di centri storici, edifici rurali tradizionali, ponti in pietra o ambienti rupestri adatti alla nidificazione** (Grillaio, Ghiandaia marina);
3. **Permanenza di muretti a secco, utilizzabili per la nidificazione o che forniscono rifugio alle specie preda** (Biancone, Monachella);
4. **Assenza di disturbo alle covate** (Albanella minore, Gallina prataiola, Occhione);
5. **Limitata mortalità per cause antropiche**: bracconaggio, collisione con elettrodotti e impianti eolici, mortalità su strade (tutte le specie).

#### 4 - SITI CARATTERIZZATI DA COLONIE DI UCCELLI MARINI

##### Specie caratteristiche:

Berta maggiore (*Calonectris diomedea*), Berta minore (*Puffinus yelkouan*), Falco della Regina (*Falco eleonora*), Gabbiano corso (*Larus audouini*)

##### CARATTERISTICHE GENERALI

Questa tipologia raggruppa i siti costieri che ospitano colonie di uccelli marini. Data la particolarità di questa tipologia, l'eccezionale vulnerabilità ambientale di questi siti ed il limitato numero di fattori di minaccia e di specie coinvolte, si è scelto un livello di approfondimento superiore rispetto alle altre tipologie trattate.

Allo stato attuale, le uniche colonie di uccelli marini presenti sono localizzate su piccole isole, in particolare arcipelago delle Tremiti e isola di Santa Andrea. Verosimilmente, l'attuale selezione degli habitat di nidificazione è almeno in parte condizionata dalla necessità di fuggire il crescente disturbo antropico e l'aumentata presenza di mammiferi predatori, in molti casi introdotti ad opera dell'uomo (ratti *in primis*, ma anche gatti e cani inselvatichiti).

Tutte le specie considerate sono, ad eccezione del Gabbiano corso, caratterizzate da una spiccata fedeltà al sito di nidificazione; per quest'ultimo è invece più opportuno parlare di fedeltà ad un'area di nidificazione, che può comprendere diversi siti utilizzati in maniera alternativa negli anni.

La fedeltà al sito di nidificazione può determinare da un lato la persistenza di adulti che tentano di insediarsi in siti divenuti inadatti (es. colonie di Berte che continuano ad insediarsi nel medesimo sito nonostante la sistematica predazione di uova e pulli da parte di ratti), dall'altro la difficoltà a colonizzare in tempi brevi siti usualmente non utilizzati, resi nuovamente adatti da interventi di rimozione o contenimento dei predatori. Il falco della Regina attualmente sembra non nidificare più alle isole Tremiti.

##### FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE

- 1. Disponibilità di habitat adatto.** Le Berte necessitano di isole o tratti di costa ripidi e caratterizzati dalla presenza di grotte, piccole cavità e/o accumuli di grossi massi (es. frane consolidate) sotto i quali scavare il nido. Il Gabbiano corso si insedia su piccole isole, anche rocciose, con ridotta presenza di Gabbiano reale.
- 2. Disponibilità di risorse alimentari accessibili in prossimità della colonia.** Anche se la situazione italiana risulta poco conosciuta sotto questo aspetto, è noto che la distribuzione delle risorse alimentari condiziona in maniera forte le popolazioni di uccelli marini e la localizzazione delle loro colonie. L'unica specie, tra quelle considerate, per la quale sono disponibili dati al riguardo è il Gabbiano corso. Per questa specie è nota l'importanza di aree con acque profonde prossime ai siti di nidificazione, nelle quali la specie si alimenta di Clupeidi spinti in superficie da tonni e cetacei.
- 3. Assenza di predatori.** La presenza di mammiferi predatori di norma impedisce l'insediamento delle colonie o ne riduce enormemente il successo riproduttivo. La predazione a carico di uova o pulli da parte del Ratto è in grado di azzerare la produttività delle colonie di Berte. Il protrarsi di condizioni sfavorevoli all'involto di pulli determina di solito l'abbandono del sito di nidificazione nel breve o medio periodo. La predazione da parte di cani e gatti sembra avere un effetto più ridotto su queste specie, interessando in particolare i nidi meno profondi (la specie più soggetta a rischio per la propensione a nidificare anche in cavità esposte è la Berta maggiore). I ratti non rappresentano un fattore di disturbo per il Gabbiano corso, mentre la presenza di cani o gatti domestici o inselvatichiti può costituire un serio pericolo, sia per la predazione diretta di uova e pulli che per il disturbo arrecato alle colonie. Anche la competizione con il Gabbiano reale mediterraneo rappresenta un fattore di rischio per il gabbiano Corso sull'isola di Sant'Andrea.
- 4. Assenza di disturbo ai siti di nidificazione.** Tra le specie considerate, le Berte sembrano in grado di tollerare una certa presenza antropica e quella di mammiferi non predatori durante il periodo di nidificazione, purché la stessa non interessi l'interno delle cavità di riproduzione. Sono invece documentati casi di abbandono o mancato insediamento di colonie di Gabbiano corso in seguito al disturbo arrecato dall'uomo o da grossi mammiferi (es. mufloni, cinghiali, bestiame domestico allo stato brado). Un'elevata densità di Gabbiano reale può avere un impatto negativo sul Gabbiano corso, per l'occupazione dei siti più adatti alla

nidificazione e per l'innescarsi di interazioni di tipo competitivo (cleptoparassitismo) o, in misura minore, predatorio nei confronti di uova o pulli.

## 5 - SITI CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI ZONE UMIDE E COSTE

### Specie caratteristiche:

Strolaghe (*Gavia spp.*), Svassi (*Podiceps spp.*), Marangone minore (*Phalacrocorax pygmaeus*), Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), Ardeidi (*Ardeidae*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Anatidi (*Anatidae*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Rallidi (*Rallidae*), Pernice di mare (*Glareola pratincola*), Limicoli (*Charadriiformes*), Laridi (*Laridae*), Sternidi (*Sternidae*), Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*)

### CARATTERISTICHE GENERALI

In questa categoria sono raggruppate tutte le zone umide, sia salmastre che di acqua dolce lentiche e lotiche. Si tratta di una categoria estremamente ampia che include ambienti anche molto diversi come ad esempio saline (Margherita di Savoia), lagune (Lesina e Varano), valli da pesca, laghi, invasi artificiali, tratti terminali dei fiumi (Candelaro, Cervaro, Carapelle), coste.

Nella gestione di questi ambienti è importante prestare particolare attenzione ai progetti inerenti infrastrutture viarie (di qualsiasi tipo), condotti (acqua, gas, petrolio), aeroporti, porti, centrali energetiche, edifici, difesa delle sponde dall'erosione, tralicci e antenne di altezza superiore a 30 metri, linee elettriche di media ed alta tensione, centrali elettriche di trasformazione e produzione, infrastrutture portuali (inclusi i porti turistici). Va prestata attenzione all'adeguamento dei piani di gestione forestale e agricola, alla pianificazione delle attività estrattive, ai piani di prelievo idrico all'interno del sito e nella parte di bacino idrologico che alimenta la zona umida, alla pianificazione delle attività venatorie e di pesca sportiva, alla pianificazione delle attività ricreative e di fruizione turistica. Grande attenzione va fatta anche agli interventi di alterazione della morfologia costiera (ripascimento dei litorali, taglio di cordoni dunosi, difesa costiera) ed a quelli per il miglioramento della navigazione, così come alla realizzazione di discariche di RSU all'interno della ZPS e nel territorio contiguo e ai piani di bonifica e risanamento ambientale (siti inquinati, rimozione sedimenti, ecc.). Vanno infine adeguatamente pianificati i piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi, sia con metodi di lotta biologica (es. *Bacillus thuringensis*).

Estremamente importante appare la corretta gestione dei livelli delle acque nella ZPS Saline di Margherita di Savoia, tenendo conto delle attività produttive presenti e del rilevante valore conservazionistico per la numerosa presenza di specie nidificanti.

Altrettanto importante appare la gestione delle coltivazioni comprese nei pressi o tra le varie zone umide che ad es. compongono la ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" o che circondano il versante sud della laguna di Lesina.

### FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE

1. **Disponibilità di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilità di risorse trofiche.** Fattore importante per tutte le specie considerate e in particolare per le specie coloniali (Marangone minore, Fenicottero, Mignattaio, parte degli Ardeidi, Sternidi, Limicoli, Pernice di mare).

- 1.1. Mignattaio, Marangone minore, Nitticora, Garzetta, Sgarza ciuffetto nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o comunque difficilmente raggiungibili da predatori e dall'uomo. Prioritaria appare la corretta gestione dei filari di eucalipti del Lago Salso;
- 1.2. Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino nidificano esclusivamente in canneti. Prioritaria appare la corretta gestione dei canneti del Lago Salso;
- 1.3. Gli Svassi necessitano di zone umide con vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;

- 1.4. Gli Anatidi necessitano di isole e sponde dolcemente digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con vegetazione palustre sommersa, galleggiante ed emergente;
  - 1.5. I Rallidi necessitano di zone con canneti densi e lussureggianti e con piante acquatiche semisommerse e galleggianti;
  - 1.6. Limicoli, Laridi, Sternidi e Fenicottero necessitano di isole e zone affioranti sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;
  - 1.7. La Pernice di mare nidifica su superfici sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia, pomodori) o che hanno subito lavorazioni primaverili;
  - 1.8. Il Forapaglie castagnolo necessita di canneti estesi e diversificati alternati a chiari d'acqua libera.
2. **Disponibilità di isole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri.** Fattore chiave per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di Fenicottero, Limicoli, Laridi e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso dell'anno. Nella ZPS Saline di Margherita di Savoia il numero di isole e zone affioranti adatte alla nidificazione di Limicoli e Sternidi è fortemente correlato alla gestione del livello delle acque in salina e alla gestione degli argini artificiali. La realizzazione di isole artificiali nell'ambito di un progetto POR ha avuto notevoli risultati positivi;
  3. **Competizione del Gabbiano reale per l'uso di siti idonei per la nidificazione.** Il precoce insediamento della crescente popolazione nidificante di Gabbiano reale, nella Saline di Margherita di Savoia, limita il numero di siti idonei per la nidificazione di Limicoli e Sternidi che si insediano 1-2 mesi dopo.
  4. **Elevata disponibilità di invertebrati tipica delle zone umide con scarso uso di pesticidi con aree circostanti coltivate in maniera estensiva.** Fattore rilevante per Pernice di mare, Sterna zampenere e in generale per tutti i limicoli nidificanti e migratori, per alcune specie di Laridi e Sternidi. Essenziale appare la conservazione e il ripristino delle steppe salate esterne alle Saline di Margherita di Savoia e la creazione di incolti tramite la messa a riposo di seminativi
  5. **Predazione da parte di ratti, Gabbiani reali, cani e gatti vaganti, Corvidi.** Fenicottero, Limicoli, Sternidi, Laridi

## 6. - SITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DIBOTTLE-NECK

Specie caratteristiche:

Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), Cicogna nera (*Ciconia nigra*), Gru (*Grus grus*), Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Aquila minore (*Hieraetus pennatus*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Albanella pallida (*Circus macrourus*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Grillaio (*Falco naumanni*), Falco cuculo (*Falco vespertinus*), Capovaccaio (*Neophron percnopterus*).

### CARATTERISTICHE GENERALI

**Da alcuni anni, in Italia, le ricerche sul transito dei rapaci diurni, e dei grandi veleggiatori, sono in aumento. Di recente, significative informazioni raccolte sul passaggio primaverile ed autunnale dei rapaci in migrazione sono state raccolte per il Gargano e per Capo d'Otranto. Anche le Isole Tremiti sembrano rappresentare un importante punto di passaggio.**

La corretta gestione di questi siti richiede una particolare attenzione ai progetti di costruzione di strade, vie di accesso ed altre infrastrutture viarie, in particolare lungo crinali, valichi e linee di costa, così come ai progetti di costruzione di elettrodotti e di edifici, tralicci, antenne, ponti ed altre strutture di altezza superiore ai 30 metri.

Notevole attenzione va prestata anche ai progetti per la realizzazione di linee elettriche a media e ad alta tensione ed a quelli di costruzione di aeroporti ed eliporti (anche di piccole dimensioni) ed alla pianificazione delle attività di volo a bassa e media quota di mezzi aerei (civili e militari).

## **7. - SITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI VALICHI MONTANI ED ISOLE, IMPORTANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE**

### **Specie caratteristiche:**

Tortora (*Streptopelia turtur*), Gruccione (*Merops apiaster*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Topino (*Riparia riparia*), Calandro (*Anthus campestris*), Codirosso (*Poenicurus phoenicurus*), Saltimpalo (*Saxicola torquata*), Monachella (*Oenanthe hispanica*), Codirossone (*Monticola saxatilis*), Pigliamosche (*Muscicapa striata*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Ortolano (*Emberiza hortulana*).

Altre specie: Passera scopaiola (*Prunella modularis*), Pettiroso (*Erithacus rubecula*), Usignolo (*Luscinia megarhynchos*), Stiaccino (*Saxicola rubetra*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Tordela (*Turdus viscivorus*), Forapaglie (*Acrocephalus schoenobaenus*), Canapino maggiore (*Hippolais polyglotta*), Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*), Sterpazzola (*Sylvia communis*), Beccafico (*Sylvia borin*), Capinera (*Sylvia atricapilla*), Luì verde (*Phylloscopus sibilatrix*), Regolo (*Regulus regulus*), Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), Balia nera (*Ficedula hypoleuca*), Fringuello (*Fringilla coelebs*), Lucherino (*Carduelis spinus*)

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Da alcuni anni, in Italia, sono in aumento le ricerche sul transito primaverile dei Passeriformi migratori diurni e notturni lungo le principali isole del Mediterraneo centrale, grazie alle informazioni raccolte durante il "Progetto Piccole Isole" coordinato dall'INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) (Spina *et al.* 1993, Messineo *et al.* 2001). Importanti informazioni sulla fenologia del passaggio primaverile dei Passeriformi migratori transshariani sono state raccolte all'interno del "Progetto Piccole Isole" per le isole Tremiti.

La gestione di questi siti richiede una particolare attenzione ai progetti di costruzione di grandi opere pubbliche lungo i valichi montani, le isole e la linea di costa, di infrastrutture viarie (di qualsiasi tipo), tralicci e antenne di altezza superiore a 30 metri, di linee elettriche a media e ad alta tensione, nonché di fari o altre potenti fonti di illuminazione artificiale (inclusi grossi edifici che resterebbero illuminati durante la notte). Speciale attenzione va fatta anche alla pianificazione dell'attività venatoria.

## ALLEGATO 2 CLASSIFICAZIONE DELLE ZPS PER TIPOLOGIE AMBIENTALI

	DENOMINAZIONE	CODICE	(Ha)	TIPOLOGIA AMBIENTALE
1.	Saline di Margherita di Savoia	IT9110006	4.860	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> </ul>
2.	Palude di Frattarolo	IT9110007	279	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> </ul>
3.	Monte Barone	IT9110010	177	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Misti Mediterranei;</li> </ul>
4.	Falascione	IT9110017	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee</li> </ul>
5.	Foresta Umbra	IT9110018	436	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee</li> </ul>
6.	Sfilzi	IT9110019	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee</li> </ul>
7.	Ischitella e Carpino	IT9110036	314	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee</li> </ul>
8.	Lago di Lesina	IT9110031	927	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> </ul>
9.	Valloni e steppe pedegarganiche	IT9110008	29.817	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Misti Mediterranei;</li> <li>• Ambienti Steppici</li> </ul>
10.	Valloni di Mattinata Monte Sacro	IT9110009	6.510	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Misti Mediterranei;</li> </ul>
11.	Laghi di Lesina e Varano	IT9110037	11.200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> <li>• Ambienti Misti Mediterranei;</li> </ul>
12.	Paludi presso il Golfo di Manfredonia	IT9110038	7.800	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> </ul>
13.	Promontorio del Gargano	IT9110039	70013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee</li> <li>• Ambienti Misti Mediterranei;</li> <li>• Ambienti Steppici;</li> <li>• Bottle-Neck</li> </ul>
14.	Isole Tremiti	IT9110040	360	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isole importanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre Specie</li> <li>• Colonie di Uccelli Marini</li> </ul>
15.	Alta Murgia	IT9120007	125.880	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Misti Mediterranei</li> <li>• Ambienti Steppici;</li> </ul>
16.	Le Cesine	IT9150014	647	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> </ul>
17.	Torre Guaceto	IT9140008	548	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> </ul>
18.	Stagni e saline di Punta della Contessa	IT9140003	214	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> </ul>
19.	Area delle Gravine	IT9130007	26.740	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti Misti Mediterranei;</li> <li>• Ambienti Steppici;</li> </ul>
20.	Litorale di Gallipoli, Isola di Sant' Andrea	IT9150015	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone Umide</li> <li>• Colonie di Uccelli Marini</li> </ul>

REGOLAMENTO REGIONALE 18 luglio 2008, n. 16

**“Regolamento concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei sindaci, della rappresentanza della conferenza e del comitato dei sindaci del distretto”.**

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. n. 25 del 28/08/2006, che, all'art. 4 e 14 c.17, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1317 del 15/07/2008 di adozione del Regolamento.

*EMANA*

Il seguente Regolamento:

### **TITOLO I CONFERENZA DEI SINDACI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI**

#### **Art. 1 Composizione della Conferenza**

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei comuni che fanno parte dell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria provinciale.

La Conferenza dei sindaci ha la sua sede presso la sede legale dell'Azienda stessa.

In caso di dimissioni del Sindaco o di scioglimento del Consiglio Comunale, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco.

La Conferenza è presieduta dal Sindaco del comune capoluogo.

In caso di perdita della qualità di Sindaco di uno dei componenti, il Presidente convoca la Conferenza per provvedere alla integrazione nella Conferenza del nuovo componente.

Alle adunanze della Conferenza partecipano senza diritto di voto i presidenti delle comunità montane aventi sede nell'ambito territoriale dell'Azienda o loro delegati.

Nell'ambito della Conferenza sono istituiti la Rappresentanza dei Sindaci della stessa Conferenza ed il Comitato dei Sindaci del Distretto.

#### **Art. 2 Attribuzioni della Conferenza**

La Conferenza dei Sindaci esercita le proprie funzioni in attuazione dell'art. 3, comma 14, del D.L.gs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni e delle leggi regionali n. 36/94, n.25/2006 e n. 39/2007 e relativo regolamento applicativo n. 9/2007, tramite una Rappresentanza composta da cinque componenti.

La Conferenza dei sindaci:

- a) ai sensi dell'art.3, comma 14 del D.L.gs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività delle Aziende Sanitarie.
- b) esprime parere obbligatorio sul Piano

Attuativo Locale (PAL), nonché, attraverso il Comitato dei Sindaci di distretto sul piano attuativo territoriale (PAT).

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi atti, decorsi i quali si deve intendere favorevolmente espresso.

- c) esprime parere sulla nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e, sussistendone le condizioni, può avanzare proposte per la revoca dello stesso a norma dell'art.3bis, comma 7, del D.L.gs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni.
- d) esprime il proprio parere in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore generale dell'Azienda Sanitaria al fine del procedimento di verifica di cui all'art.3bis, comma 6 del D.L.gs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni.
- e) esamina il bilancio pluriennale di previsione e l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria di cui all'art.3, comma 1bis, del D.L.gs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, e trasmette le proprie valutazioni e proposte all'Azienda Sanitaria ed alla Regione.
- f) verifica la gestione del PAL elaborato da parte dell'Azienda sanitaria e sui risultati rivenienti da questo e trasmette le proprie valutazioni e proposte all'Azienda Sanitaria ed alla regione.
- g) Elegge tra i propri componenti quattro componenti della Rappresentanza, in quanto il Sindaco del comune capoluogo è membro di diritto.
- h) Designa, attraverso la propria Rappresentanza, il componente in seno al Collegio Sindacale dell'azienda sanitaria provinciale.

La Conferenza dei Sindaci, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può organizzarsi in sottogruppi operativi.

### **Art. 3** **Prima Convocazione**

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, il Sindaco del Comune capoluogo di provincia dell'Azienda sanitaria, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di riferimento, per l'elezione della sua Rappresentanza. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina il Commissario ad acta che provvede, entro i successivi trenta giorni, a convocare e presiedere la Conferenza.

### **Art. 4** **Validità delle sedute**

Il Presidente della Conferenza convoca la Conferenza, forma l'ordine del giorno e ne dirige la seduta.

La Conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti tali da rappresentare la maggioranza assoluta dei componenti.

La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

In seconda convocazione, la seduta è dichiarata valida con la presenza di un terzo dei componenti e non può essere fissata prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta e stabilita nella comunicazione relativa alla prima convocazione.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.

Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

**Art. 5****Discussione e votazione**

La Conferenza dei Sindaci può discutere solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salva diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti.

La Conferenza può decidere, su proposta del presidente o di un componente, di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

Esaurita la discussione, si procede alla votazione, previa verifica da parte del Presidente, del numero legale.

L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; allora la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova è richiesta da un componente.

La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata nel verbale.

Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e ne proclama l'esito.

Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto i voti della maggioranza dei presenti.

Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti con l'indicazione degli astenuti.

Nei verbali deve, infine, risultare la forma di votazione utilizzata.

Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

**Art. 6****Presentazione di mozioni e interrogazioni**

Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al Presidente, che assicura la risposta entro dieci giorni.

Ciascun componente della Conferenza può presentare una mozione al Presidente per promuovere la discussione su un argomento di particolare importanza, anche se lo stesso è già stato oggetto di interrogazione. Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione della stessa.

**Art. 7****Pubblicità delle sedute**

Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente della Conferenza, sia altrimenti stabilito.

Le funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario amministrativo incaricato dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria.

Le deliberazioni sono affisse all'Albo dell'Azienda Sanitaria.

Alle sedute della Conferenza possono partecipare senza diritto di voto:

a) il direttore generale

- b) il direttore amministrativo
- c) il direttore sanitario
- d) i presidenti delle Comunità Montane di cui all'art. 1
- e) altri dirigenti o funzionari dell'Azienda sanitaria la cui partecipazione il direttore generale ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Presidente della Conferenza.

**Art. 8**  
**Pubblicità degli atti**

La Conferenza dei Sindaci ha diritto di ottenere dal Direttore Generale tutte le notizie ed i chiarimenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni. Alla richiesta di chiarimenti scritti, il direttore generale da risposta scritta entro dieci giorni.

Sono poste a disposizione, in copia, le deliberazioni adottate dal direttore generale, le deliberazioni e le osservazioni della giunta regionale sugli atti del direttore generale, gli atti del Collegio Sindacale nonché leggi, direttive, disposizioni, circolari ministeriali e tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.

**TITOLO II**  
**RAPPRESENTANZA DELLA CONFEREN-**  
**ZA DEI SINDACI**

**Art. 9**  
**Composizione ed elezione della**  
**Rappresentanza**

La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della Azienda Sanitaria provinciale è composta da cinque componenti, ovvero dal presidente della Conferenza e da quattro membri eletti dalla conferenza stessa a scrutinio segreto, nella prima riunione, con unica votazione e con espressione di un'unica preferenza su presentazione di una lista di candidati.

Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente trasmette l'esito dell'elezione della Rappresentanza al Direttore Generale dell'Azienda ed al Presidente della Giunta Regionale.

I componenti durano in carica cinque anni.

In caso di cessazione dall'incarico di un membro per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione e con le modalità di cui al comma 2.

Il nuovo membro eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale della Rappresentanza.

La funzione di componente della Rappresentanza non può essere delegata.

**Art. 10**  
**Vice Presidente della Rappresentanza**

Il Vice-Presidente viene eletto dalla Rappresentanza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nella prima riunione.

Il Vice Presidente presiede le sedute in caso di decadenza del Presidente fino alla nomina ed all'insediamento del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente presiede la seduta in caso di impossibilità momentanea da parte del Presidente.

**Art. 11**  
**Validità delle sedute e delle deliberazioni**

La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti della Rappresentanza.

Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art.12****Convocazioni della Rappresentanza**

La rappresentanza viene convocata dal Presidente:

- su iniziativa del Presidente
- su richiesta di almeno due componenti
- su richiesta del direttore generale dell'azienda sanitaria

Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare i soggetti di cui all'art. 7, nonché, per le materie di rispettiva competenza, i Sindaci che presiedono i gruppi operativi, di cui all'art.2, qualora costituiti.

La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati agli altri componenti della Rappresentanza almeno tre giorni prima della seduta, anche tramite fax.

Convocazione e ordine del giorno sono sottoscritti dal Presidente della Rappresentanza.

**Art. 13****Compiti della Rappresentanza**

La Rappresentanza svolge le funzioni di cui all'art.2 del presente regolamento, secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2006, della L.R. 39/2006 e relativo Regolamento di attuazione n.9/2007 –

La Rappresentanza può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato.

Il Presidente, quando non intervenga espressa delega ad altri membri, agisce comunque in veste di delegato all'acquisizione degli elementi utili al funzionamento della Rappresentanza.

Degli incarichi affidati in via delegata a singoli componenti è data comunicazione scritta al direttore generale.

La Rappresentanza ha l'obbligo di riferire sull'esercizio delle proprie attribuzioni alla Conferenza dei Sindaci almeno due volte l'anno e di acquisire il parere preventivo della Conferenza in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività e al bilancio di previsione.

**Art.14****Rapporti tra Conferenza dei Sindaci e Rappresentanza**

La Rappresentanza ha l'obbligo di riferire sull'esercizio delle proprie attribuzioni alla Conferenza dei Sindaci in seduta plenaria almeno due volte all'anno e di acquisire il parere preventivo della Conferenza stessa in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività e al bilancio di previsione.

La Conferenza dei sindaci, per iniziativa del suo presidente o a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ha diritto di convocare, tramite il Presidente in apposita adunanza, la Rappresentanza per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni.

La Rappresentanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, può consultare i Sindaci dei sottogruppi operativi qualora costituiti.

**Art.15****Funzioni di Segreteria**

L'Azienda Sanitaria assicura l'attività della Rappresentanza e rende disponibile idoneo personale per le funzioni di segreteria e per l'assistenza alle riunioni programmate.

Delle riunioni della rappresentanza sono redatti i verbali che sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Azienda e conservati presso la sede legale della ASL.

I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal Presidente o dal Vice Presidente.

**Art. 16**  
**Obbligo di informazione**

La Rappresentanza ha diritto ad ottenere dal direttore generale della Azienda Sanitaria tutte le notizie ed i chiarimenti necessari e utili all'esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8.

**Art. 17**  
**Diritto di accesso**

I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati dalla Conferenza e dalla Rappresentanza con il solo rimborso delle spese di riproduzione e pagamento dell'imposta di bollo, quando dovuta, con esclusione degli atti di cui è vietato l'accesso ai sensi della normativa vigente.

**Art. 18**  
**Comitato dei Sindaci di Distretto**

Il Comitato dei Sindaci di Distretto è composto dai Sindaci dei Comuni costituenti l'ambito territoriale del Distretto ed i Presidenti delle circoscrizioni laddove presenti.

Il Comitato è presieduto da un Sindaco eletto a maggioranza assoluta, con votazione a scrutinio segreto.

Fino alla nomina del Presidente, le sedute sono presiedute dal Sindaco del comune sede del distretto.

Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore Generale o un suo delegato e il Direttore di Distretto.

Il Comitato dei Sindaci svolge funzioni consultive e propositive sul Piano delle Attività Territoriali (PAT) proposto dal direttore del distretto ed approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività socio-sanitarie, con il comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale.

Il Comitato, inoltre, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti nel PAT.

Il Comitato dei Sindaci, entro trenta giorni dall'insediamento, approva il regolamento relativo alla sua organizzazione e funzionamento, compreso l'espletamento delle attività amministrative e di supporto da parte del Comune che esprime la Presidenza, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore del Distretto.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente ai fini dell'espressione dei pareri di cui innanzi, previsti dalla legge, qualora lo richieda il Direttore Generale dell'Azienda, o quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare correlati dalle relative proposte.

**Art.19**  
**Norma finale**

La Presidenza della Conferenza dei Sindaci dei Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria BAT è affidata a turno, per la durata di un anno, ai sindaci dei tre comuni di Barletta, Andria e Trani, a partire dal sindaco di Andria, sede dell'Azienda Sanitaria.

La successiva alternanza, ovvero ogni altra eventuale problematica di natura organizzativa o gestionale, sia per la Conferenza della BAT che per le altre, può essere regolamentata all'interno dalla stessa Conferenza.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 luglio 2008

Vendola





# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile      **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---